

SAFEGUARDING POLICY

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ILLECITI al 20 novembre 2024
ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 39/2021

GLI ILLECITI RILEVANTI	LE CONDOTTE DA PREVENIRE
MOLESTIE	<ul style="list-style-type: none"> - Molestia o disturbo alle persone (art. 660 codice penale) Condotte finalizzate ad alterare l'equilibrio psico-fisico normale di una persona, interferendo con le sue condizioni di lavoro o di riposo. - Atti persecutori (art. 612-bis codice penale) Reiterate condotte di minaccia o molestia, tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità.
ABUSO PSICOLOGICO, FISICO, SESSUALE, DI MATRICE RELIGIOSA	<ul style="list-style-type: none"> - Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 codice penale) - Maltrattamenti (art. 572 codice penale) Condotte di prevaricazione fisica e/o psicologica perpetrate a danno di coloro che, per età o per rapporti di affidamento, si trovino nelle condizioni di subirle, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione. - Violenza sessuale (art. 609-bis codice penale) Condotte caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, finalizzate a costringere taluno a compiere o subire atti sessuali. - Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies codice penale) Atti di esibizionismo sessuale commesse in presenza di persona minore degli anni quattordici, che violino la sua sfera di riservatezza e discrezione sessuale. - Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies codice penale)
	<ul style="list-style-type: none"> - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies codice penale) Qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali. L'articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 prevede espressamente che i Regolamenti delle Federazioni debbano prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che siano stati condannati per i seguenti reati: Prostituzione minorile (art. 600-bis codice penale) Pornografia minorile (art. 600-ter codice penale) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale) Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 codice penale) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies codice penale) Pertanto, anche le condotte punite da tali fattispecie dovranno essere oggetto di analisi in sede di redazione dei Modelli.
VIOLENZA DI GENERE	<p>Con il concetto di violenza di genere si intende la violenza fisica, psicologica, sessuale esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere.</p> <p>Assumono pertanto rilevanza, rispetto a tale forma di illecito, le fattispecie di reato già elencate sopra, quali la violenza sessuale, i maltrattamenti, le molestie e gli atti persecutori.</p>
DISCRIMINAZIONE	<p>Assumono rilevanza le disposizioni, i criteri, le prassi, gli atti, i patti o i comportamenti che producano effetti discriminatori per ragioni di etnia, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,</p>

	<p>disabilità, età o orientamento sessuale.</p> <p>A livello penale, può essere opportuno richiamare anche il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis codice penale), considerato che lo stesso articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 lo annovera tra i casi di condanna dei tesserati per cui i Regolamenti delle Federazioni debbono prevedere sanzioni disciplinari.</p>
BULLISMO	<p>Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale.</p> <p>In detto contesto assumono pertanto rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percosse (art. 581 codice penale) - Lesioni dolose (art. 582 codice penale) - Diffamazione (art. 595 codice penale) - Violenza privata (art. 610 codice penale) <p>Condotte violente e/o minacciose finalizzate a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minaccia (art. 612 codice penale) - Stalking (art. 612-bis codice penale) - Molestia o disturbo (art. 660 codice penale)
CYBERBULLISMO	<p>È una forma di bullismo attuata attraverso l'uso di dispositivi elettronici mobili e di alcune delle loro applicazioni, in particolare i social media.</p> <p>Condotte di diffamazione, minaccia, molestia, persecuzione agite in contesti "virtuali", ad esempio attraverso l'invio tramite smartphone o tablet di testi offensivi, la diffusione di voci o pettegolezzi, la creazione di pagine web, video o profili sui social media al solo fine di prendere in giro.</p> <p>Assume rilevanza in detto contesto anche il c.d. Revenge porn, ossia la condivisione pubblica tramite Internet di immagini o video intimi (ad esempio effettuati nei luoghi dove la privacy dovrebbe essere tutelata quali i bagni o gli spogliatoi), senza il consenso dei protagonisti degli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter codice penale) <p>Invio, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video (realizzati o sottratti) sessualmente espliciti, all'insaputa del soggetto che vi è rappresentato.</p>
CONDOTTE COLPOSE DETERMINANTI UNO DEGLI ILLECITI DI CUI SOPRA	<p>I Modelli di organizzazione e controllo dell'attività sportiva dovranno prevedere specifici protocolli anche per la prevenzione del rischio che dirigenti, tecnici o tesserati, per negligenza e/o incuria omettano di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.</p> <p>Le condotte colpose rilevanti a questo proposito consistono nel sistematico disinteresse, nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nella mancata soddisfazione delle sua necessita a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.</p>